

A) STATUTI

**Statuto del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4454 del
28 novembre 2012**

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSO -
PERIMETRO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 Natura giuridica - Sede
- Art. 2 Compensorio e perimetro
- Art. 3 Finalità del consorzio
- Art. 4 Funzioni del consorzio
- Art. 5 Potere impositivo

CAPO II ORGANI ED UFFICI

- Art. 6 Organi del consorzio

Sezione I Consiglio di amministrazione

- Art. 7 Composizione
- Art. 8 Ineleggibilità
- Art. 9 Incompatibilità
- Art. 10 Funzioni
- Art. 11 Convocazione
- Art. 12 Comitato Esecutivo
- Art. 13 Vicepresidente

Sezione II Presidente

- Art. 14 Elezione dei Presidente e Vice Presidente
- Art. 15 Funzioni del Presidente

Sezione III Revisore dei conti

- Art. 16 Funzioni e competenze

Sezione IV Disposizioni comuni

- Art. 17 Accettazione delle cariche
- Art. 18 Durata delle cariche
- Art. 19 Dimissioni dalle cariche
- Art. 20 Decadenza dalle cariche
- Art. 21 Vacanza delle cariche e sostituzioni
- Art. 22 Indennità di carica e rimborso spese
- Art. 23 Validità delle adunanze
- Art. 24 Intervento alle sedute
- Art. 25 Astensioni - conflitto d'interesse
- Art. 26 Votazioni
- Art. 27 Verbale delle adunanze
- Art. 28 Pubblicazione dei provvedimenti

Sezione V Uffici

- Art. 29 Organizzazione degli uffici
- Art. 30 Gestione amministrativa
- Art. 31 Responsabilità dei procedimenti

Sezione VI Gestione finanziaria

- Art. 32 Esercizio finanziario
- Art. 33 Bilancio di previsione
- Art. 34 Conto consuntivo

Sezione VII Contribuenza

- Art. 35 Riparto della spesa

Sezione VIII

Riscossione contributi e relativi ricorsi, tesoreria e cassa

- Art. 36 Riscossione
- Art. 37 Ricorsi
- Art. 38 Servizi di tesoreria e cassa

Sezione IX Regolamenti

- Art. 39 Materie

Sezione X Rapporti con altri consorzi

- Art. 40 Rapporti con altri consorzi

Sezione XI Norme transitorie

- Art. 41 Soggetti autonomi
- Art. 42 Sottogestioni di bilancio

— • —

CAPO I
NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSO -
PERIMETRO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1 Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio, costituito con d.p.g.r. n. 7169 del 6 agosto 2012 per il compensorio n. 9 Laghi di Mantova di cui alla d.g.r. n. IX/2994 del 8 febbraio 2012, è retto dal presente Statuto ed ha sede in Mantova via Principe Amedeo n. 29.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. Lombardia n. 31/2008.

Art. 2 Compensorio e perimetro

1. Il Compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 76.443.06.00, così distinta:

| N. | Comune | Superficie in Ha comprensoriale | Superficie in Ha del Comune |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI MANTOVA | | | |
| 1) | Bagnolo San Vito | 4882.26.00 | 4932.00.00 |
| 2) | Bigarello | 2697.00.00 | 2697.00.00 |
| 3) | Borgoforte | 3876.12.00 | 3893.00.00 |
| 4) | Castelbelforte | 2231.02.00 | 2233.00.00 |
| 5) | Castel d'Ario | 2205.14.00 | 2239.00.00 |
| 6) | Castellucchio | 2145.74.00 | 4647.00.00 |
| 7) | Curtatone | 6515.45.00 | 6747.00.00 |
| 8) | Goito | 2845.16.00 | 7885.00.00 |
| 9) | Mantova | 6055.46.00 | 6397.00.00 |
| 10) | Marcaraia | 5509.60.00 | 8968.00.00 |
| 11) | Marmirolo | 4215.00.00 | 4215.00.00 |
| 12) | Ostiglia | 3512.71.00 | 3971.00.00 |
| 13) | Pieve di Coriano | 216.62.00 | 1260.00.00 |
| 14) | Porto Mantovano | 3747.00.00 | 3747.00.00 |
| 15) | Quingentole | 2.95.00 | 1432.00.00 |
| 16) | Revere | 22.06.00 | 1420.00.00 |

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

| N. | Comune | Superficie in Ha comprensoriale | Superficie in Ha del Comune |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI MANTOVA | | | |
| 17) | Roncoferraro | 6336.00.00 | 6336.00.00 |
| 18) | Roverbella | 6316.00.00 | 6316.00.00 |
| 19) | San Giorgio di Mantova | 2448.00.00 | 2448.00.00 |
| 20) | Serravalle a Po | 2632.00.00 | 2632.00.00 |
| 21) | Sustinente | 2629.00.00 | 2629.00.00 |
| 22) | Villimpenta | 1285.86.00 | 1502.00.00 |
| 23) | Virgilio | 3129.00.00 | 3129.00.00 |
| REGIONE DEL VENETO - PROVINCIA DI VERONA | | | |
| 24) | Comune di Gazzo Veronese | 332.51.00 | 5675.00.00 |
| 25) | Comune di Sorgà | 283.69.00 | 3151.00.00 |
| 26) | Comune di Valeggio sul Mincio | 371.71.00 | 6396.00.00 |
| Totale ettari: | | 76.443.06.00 | |

2. Perimetro:

Il Comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro, in appresso descritto, che si sviluppa in senso orario ed inizia dall'argine sinistro del Fiume Oglio, prospiciente l'abitato di S. Michele in Bosco in Comune di Marcaria, in corrispondenza della foce del canale Tartaro Fabrezza, prosegue poi lungo lo stesso canale fino ad incrociare la S.P. 78, indi seguendo la S.P. 78 fino al bivio con la ex S.S.10.

Dall'incrocio in direzione nord-est segue la strada stessa sino al bivio per le Grazie di Via della Francesca, un breve tratto di quest'ultima, poi prosegue costeggiando la delimitazione dei mappali n. 14 - 198A - 129 - 11 - 10 - 21 - 26 - 3 del foglio n. 6 del Comune di Curtatone e in linea retta fino alla mezzeria del fiume Mincio, indi in controcorrente sino ad incontrare la foce del canale Seriola di Prevaldesca che segue verso est ed entrando in territorio veneto del Comune di Valeggio sul Mincio prosegue in direzione nord sino a raggiungere il bacino delle Buse.

Dalla località Buse costeggia per un tratto la strada di Pozzolo, indi piega ad est e segue il piede della scarpata naturale sino alla località Foroni, indi la strada provinciale Valeggio-Marmirolo e la scarpata del terrazzo alluvionale sino a rincontrare il confine tra Regione Lombardia e Veneto che segue sino al quadrivio formato dall'intersezione della strada provinciale Valeggio-Marmirolo con la strada comunale Pozzolo-Malavicina.

Dal predetto quadrivio torna in territorio veneto e segue il colatore del Consorzio Agro Veronese corrente a nord del canale Maestro sino ad incontrare la strada comunale Romana della Levata.

Il perimetro segue la strada Levata che coincide con il confine regionale sino all'incrocio con la strada comunale detta Quistello che segue sino all'incrocio di confine tra i comuni di Valeggio, Roverbella e Mozzecane.

Segue poi la strada comunale di Sopra Pioppa e sempre collimando con il confine di provincia transita in vicinanza di Tormine e prosegue con andamento sinuoso ovest-est sino alla corte Boveria in Comune di Castelbelforte. Qui piega a sud nel rispetto dei confini catastali (lievemente difformi dai confini C.T.R.) lungo l'alveo del Fosso Rabbioso.

Segue quindi, sempre con andamento sinuoso in direzione sud-est, il lungo percorso del Fosso Rabbioso, che segna il confine di provincia, fino alla sua confluenza nella Fossa Demorta, nei pressi di Susano. Da detta confluenza il perimetro segue l'andamento sinuoso da ovest a est della Fossa Demorta, che è anche il confine di provincia e dopo circa 3 Km, giunto alla strada Castel d'Ario-Sorgà, si identifica con il Fossoldino Vecchio in al condotto Chiavichetta che segue fino a costeggiare il mappale 4 del foglio 23 di Sorgà, indi incontra l'Essere di Castel d'Ario.

Da questo punto d'incontro il perimetro volge verso est e segue detto alveo, che assume la denominazione di Condotto Pomellone o Alto Giusti.

Da qui, volgendo di nuovo verso sud-est segue, per tutto il suo percorso, il condotto Pomellone fino alla sua confluenza nel Pila Pomellone, quindi continua seguendo la strada vicinale Motta-Pomellone fino al confine di provincia.

Da questo punto il perimetro piega ad angolo retto verso nord-est e, per la linea del confine di provincia, raggiunge la strada per Villimpenta in corrispondenza di Cà Termini. Segue poi la provinciale per Villimpenta fino all'incrocio con la circonvallazione nord; quest'ultima viene poi seguita fino alla provinciale Villimpenta-Pradello. Su questa, il perimetro continua fino alla confluenza nella comunale Bianchetto, percorrendo poi la quale si porta sulla strada Alberia-Palazzina. Seguita questa per breve tratto fino all'incrocio con la comunale del Ghetto, si immette in quest'ultima continuando fino alla strada Reggiola. Successivamente il perimetro, piegando a sud-est, percorre la strada comunale Bassa che segue fino alla strada comunale Madonnina. Segue poi detta strada sino all'intersezione col confine di provincia.

Da questo punto il perimetro segue il confine dei mappali 207 e 204 del Fg. n. 43 del Comune di Gazzo Veronese, piegando poi ad angolo retto segue dapprima il confine sud-est dal mappale 204 al 463 e poi ancora piegando ad angolo retto il confine nord-est dal mappale 132 al 392 dello stesso foglio, sino alla strada comunale Palazzina con la quale coincide per circa 150 metri e che poi lascia per prendere verso sud-est la campestre Rata-Palazzone.

Il perimetro piega quindi verso sud-ovest e raggiunge lo stradone vicinale del Fenilone che segue fino alla corte omonima. Successivamente in direzione sud-est segue il piede esterno dell'argine destro dello scolo Gelmina-Treves proseguendo poi direttamente fino all'argine del Busatello, dove questo si innesta con l'argine del lago Derotta (Molinella), quindi il piede esterno di tale argine fino al sostegno del Busatello. Segue quindi il colo Busatello fino a raggiungere il Tartaro. Da questo punto il perimetro si identifica con il confine di regione sino al confine tra i fogli di mappa 1 e 3 di Ostiglia, a circa 270 metri a monte del sostegno Basadonne.

La linea di perimetro segue quindi, con direzione sud-ovest, lo stradone campestre diretto alla corte Morara fino al ponte per lo scolo Formica che delimita a sud il Quarto Vegro. Poi segue, piegando verso sud-est, il ciglio nord dello scolo Formica fino ad incontrare il fosso campestre restando lungo il ciglio est, indi, con direzione sud sud-ovest in confine tra i fogli di mappa 3 e 4 di Ostiglia, raggiunge il confine del Fg. 6 che segue con andamento ovest est, sul ciglio destro o sud dello stradone, fino a raggiungere il fosso di confine della tenuta di Pontemolino che è anche la linea di divisione fra i fogli 6 e 4 di Ostiglia. Da questo punto, piegando verso sud, la linea di perimetro segue con andamento tortuoso il fossetto sul confine est dal mapp. 5 del Fg. 6 di Ostiglia (ex fosso di guardia in destra del Tartarello) fino alla corte Mazzagatta. Passa poi ad ovest della corte Mazzagatta fino a congiungersi con la strada comunale delle Gazzine, da qui con andamento sud-est segue la mezzeria della strada comunale delle Gazzine verso le scuole e fino al bivio per la strada vicinale Valletto, dove la strada cambiando nome, e con andamento verso sud, diventa strada comunale Mazzagatta ove il perimetro resta in mezzeria fino al passaggio a livello dell'ex-ferrovia Ostiglia-Legnago. Prosegue quindi sempre in mezzeria della strada comunale, che assume il nome della Agnellina, che segue fino al ponte delle Calandre. Da questo punto la linea di perimetro, piegando verso est, segue il nuovo collettore Tartaro-Canalbianco fino al confine della provincia di Mantova con quella di Rovigo in località Chiavica. Da qui il perimetro segue il confine regionale, correttamente indicato nella C.T.R. della Regione Veneto, sino al piede interno dell'argine di Po posto a sud dell'abitato di Melara, indi si allunga sino alla mezzeria del fiume Po.

Da questo punto, controcorrente, il perimetro segue in mezzeria il fiume Po, includendo le isole Boschina, Mafalda e Rodi, sino alla confluenza con il fiume Oglio. In particolare segue la linea di confine riportata nelle mappe catastali di delimitazione dei seguenti fogli: Comune Bagnolo S. Vito, fogli n. 27 - 26 - 19 - 40 - 51 (in parte sino alla linea emergente della battigia della sponda destra) - 55 - 58, Comune di Borgoforte n. 47 - 46 - 45 - 43 - 42 - 40 - 27 - 25 - 23, Comune di Marcaria fogli n. 97 e 96 (in parte sino alla linea di mezzeria dello sfocio del fiume Oglio in Po); il fiume Oglio sino alla foce del Tartaro Fabrezza di fronte all'abitato di S. Michele, a chiusura del perimetro.

Art. 3

Finalità del Consorzio

1. A sensi dell'art. 76 l.r. 31/2008, sono finalità del Consorzio: la sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola

del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse, la promozione e la realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica, delle risorse idriche e del suolo.

Art. 4 Funzioni del Consorzio

1. I Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 l.r. 31/2008, esercitano nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione e dello Stato;
 - b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
 - c) promozione, realizzazione e concorso, attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, d.lgs. 152/2006;
 - d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
 - e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
 - f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 l.r. 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
 - g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento consortile;
 - h) possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
 - i) nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- j) provvedono altresì:
- alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrigazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;

- al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali afferenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5, l.r. 31/2008;

- k) possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- l) i Consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei Consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di bonifica di secondo grado.

Art. 5 Potere positivo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/2008, per la quota di spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento dell'Ente.

CAPO II ORGANI ED UFFICI

Art. 6 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
 - a) il Consiglio di amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore dei Conti

Sezione I Consiglio di amministrazione

Art. 7 Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri di cui:
 - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
 - b) 1 rappresentante dei comuni nel cui territorio il comprensorio consortile;
 - c) 1 rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - d) 1 un rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 8 Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti o nominati consiglieri:
 - a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
 - b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 - c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali;
 - g) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
 - i) coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio.
2. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

**Art. 9
Incompatibilità**

1. La carica di Consigliere eletto è incompatibile con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere regionale, Presidente, Assessore e Consigliere delle amministrazioni provinciali del comprensorio nonché Sindaco, Assessore e Consigliere delle amministrazioni comunali del comprensorio, nonché la qualifica di dirigente di enti pubblici che possono avere conflitto di interessi con la carica medesima.

**Art. 10
Funzioni**

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vicepresidente, che assume la carica di vicario, ed il Comitato esecutivo;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) per i consorzi interregionali, approvare il proprio regolamento elettorale nel rispetto delle Intese interregionali, nonché delle disposizioni dettate dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale, ove non in contrasto con tali intese;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore Generale;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il Consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente
- u) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal Direttore Generale e approvare l'elenco definitivo;
- w) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- x) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;

- y) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- z) autorizzare il Direttore Generale all'espletamento delle procedure per l'assunzione, promozione o licenziamento del personale dipendente;
- aa) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- ab) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;

**Art. 11
Convocazione**

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato esecutivo.

4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.

8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del Vicepresidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

**Art. 12
Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consigliere, formula proposte ed esprime pareri in forma scritta al Consiglio di amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore Generale;
- c) i bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Comitato esecutivo inoltre:

- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
- b) si esprime sulla nomina da parte del Presidente del responsabile del procedimento.

3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

**Art. 13
Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del

Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato esecutivo.

*Sezione II
Presidente*

**Art. 14
Elezione del Presidente e Vicepresidente**

1. Sono eleggibili a Presidente e Vicepresidente i componenti eletti del Consiglio di amministrazione.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale n. 1 del 8 giugno 2012.

**Art. 15
Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore generale in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- g) assume i provvedimenti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
- h) nomina il responsabile del procedimento, nel rispetto della procedura di cui al successivo art. 31, comma 3.

*Sezione III
Revisore dei Conti*

**Art. 16
Funzioni e competenze**

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

*Sezione IV
Disposizioni comuni*

**Art. 17
Accettazione delle cariche**

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere

comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative di cui al successivo art. 21.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o di componente il Comitato esecutivo, il Consiglio d'amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

**Art. 18
Durata delle cariche**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 17, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 19
Dimissioni dalle cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

**Art. 20
Decadenza dalle cariche**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 24.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vicepresidente.

**Art. 21
Vacanza delle cariche e sostituzioni**

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato di altra lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

Art. 22 **Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e ai due componenti del Consiglio di amministrazione può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 23 **Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di seconda convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente, del Vicepresidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato esecutivo si esprime con la presenza di almeno due componenti.

Art. 24 **Intervento alle sedute**

1. Il Direttore generale del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono, anche disgiuntamente, alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore generale o il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà assentarsi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore generale; ove anche il Direttore generale sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Art. 25 **Astenzioni - conflitto d'interesse**

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 26 **Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi il Presidente potrà indire, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza re-

lativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

Art. 27 **Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante; in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 28 **Pubblicazione dei provvedimenti**

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e/o dai commissari regionali, oltre che gli atti di determinazione dirigenziale, debbono essere pubblicati all'albo del Consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Gli allegati, oggetto di approvazione dei provvedimenti, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. I provvedimenti che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

4. Avverso le deliberazioni degli organi e gli atti di determinazione dirigenziale gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

Sezione V *Uffici*

Art. 29 **Organizzazione degli uffici**

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 30 **Gestione amministrativa**

1. Il Direttore generale esercita la gestione amministrativa attraverso gli uffici, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.

2. Spetta ai Dirigenti la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

3. Spetta ai Dirigenti l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riserva al Presidente.

4. Al Direttore generale e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;

- b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
 - c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e la proposta di assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
 - g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
5. Il Direttore generale e i Dirigenti di area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 31

Responsabilità dei procedimenti

1. Il Consiglio di amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al Direttore generale o Dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

Sezione VI

Gestione finanziaria

Art. 32

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare, è fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 33

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 34

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Sezione VII

Contribuenza

Art. 35

Riparto della spesa

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Sezione VIII

Riscossione contributi, ricorsi, tesoreria e cassa

Art. 36

Riscossione

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 37

Ricorsi

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere in autotutela per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi oppure mediante il Direttore generale.

5. E' comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un legale od un dottore commercialista abilitato all'esercizio della professione.

Art. 38

Servizi di tesoreria e cassa

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

*Sezione IX
Regolamenti*

**Art. 39
Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento degli uffici per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto;
- c) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento ai sensi della legislazione vigente.

*Sezione X
Rapporti con altri Consorzi*

**Art. 40
Soggetti autonomi**

1. All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale ed amministrativa ai seguenti soggetti, che risultano esterni al perimetro di contribuenza:

- Consorzio di Miglioramento Fondiario Santo Stefano;
- Consorzio di difesa Restara di Libiola;
- Consorzio di difesa Restara di Sustinente;
- Consorzio San Sebastiano e Polesine.

*Sezione XI
Norme transitorie*

**Art. 41
Distretti e procedure elettorali**

1. In sede di prima elezione del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2013/2017 il comprensorio è suddiviso in due distretti territoriali, ai soli fini elettorali, così individuati:

- «Sinistra Mincio» per i contribuenti del Consorzio in fase di scioglimento Fossa di Pozzolo, che comprende i territori comunali di Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Goito, Mantova (zona sinistra laghi), Marmirolo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Porto Mantovano, Quingentole, Revere, Roncoferaro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Gazzo Veronese, Sorgà, Valeggio sul Mincio, per l'elezione di sette consiglieri;
- «Destra Mincio» per i contribuenti del Consorzio in fase di scioglimento Sud Ovest Mantova, che comprende i territori comunali di Bagnolo San Vito, Borgoforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova (zona destra laghi), Marcaria, Virgilio, per l'elezione di cinque consiglieri.

2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal Regolamento elettorale consortile, quali norme integrative elaborate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1 del 8 giugno 2012.

3. Per quanto previsto al precedente punto 1, il Vicepresidente sarà nominato tra gli eletti del Distretto a cui non appartiene il Presidente.

4. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 8 si applicano anche in riferimento agli attuali Consorzi di bonifica Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova.

**Art. 42
Sottogestioni di bilancio**

1. In fase provvisoria e sino all'approvazione definitiva del Piano di classifica del nuovo Consorzio, il bilancio, pur nel rispetto della sua unicità, è strutturato in tre sottogestioni, di cui due afferenti gli ex comprensori dei disciolti Consorzi Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova ed una terza per le poste comuni ed indivisibili dell'intero comprensorio.

**Statuto del Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4455
del 28 novembre 2012**

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRESORIO, PERIMETRO

- Art. 1 - Natura giuridica - Sede
Art. 2 - Comprensorio
Art. 3 - Finalità del consorzio
Art. 4 - Funzioni del consorzio
Art. 5 - Potere impositivo
Art. 6 - Distretti elettorali

CAPO II

ORGANI ED UFFICI

- Art. 7 - Organi del consorzio

*Sezione I**Consiglio di amministrazione*

- Art. 8 - Composizione
Art. 9 - Ineleggibilità
Art. 10 - Incompatibilità
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Convocazione

*Sezione II**Presidenza*

- Art. 13 - Elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo
Art. 14 - Competenze
Art. 15 - Vicepresidente

*Sezione III**Comitato esecutivo*

- Art. 16 - Competenze

*Sezione IV**Revisore dei conti*

- Art. 17 - Nomina e competenze

*Sezione V**Disposizioni comuni*

- Art. 18 - Accettazione delle cariche
Art. 19 - Durata delle cariche
Art. 20 - Inizio delle cariche
Art. 21 - Dimissioni
Art. 22 - Decadenza dalle cariche
Art. 23 - Vacanza delle cariche e sostituzioni
Art. 24 - Indennità di carica e rimborso spese
Art. 25 - Validità delle adunanze
Art. 26 - Intervento alle sedute
Art. 27 - Astensioni - Conflitto d'interesse
Art. 28 - Votazioni
Art. 29 - Verbale delle adunanze
Art. 30 - Pubblicazione delle deliberazioni
Art. 31 - Accesso ai documenti amministrativi

*Sezione VI**Uffici*

- Art. 32 - Organizzazione
Art. 33 - Indirizzo e controllo
Art. 34 - Gestione amministrativa
Art. 35 - Responsabilità dei procedimenti

*Sezione VII**Autonomia gestionale amministrativa*

- Art. 36 - Distretti
Art. 37 - Organi

*Sezione VIII**Gestione finanziaria e patrimoniale*

- Art. 38 - Esercizio finanziario
Art. 39 - Bilancio preventivo
Art. 40 - Conto consuntivo
Art. 41 - Sottogestioni di bilancio

*Sezione IX**Contribuenza*

- Art. 42 - Riparto spese

*Sezione X**Riscossione tributi, tesoreria e cassa*

- Art. 43 - Riscossione
Art. 44 - Ricorsi
Art. 45 - Servizi di tesoreria e cassa

*Sezione XI**Regolamenti*

- Art. 46 - Materie

*Sezione XII**Rapporti con altri consorzi*

- Art. 47 - Opere di interesse comune

*Sezione XIII**Norme transitorie*

- Art. 48 - Norme transitorie

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRESORIO - PERIMETRO

Art. 1**Natura giuridica - Sede**

Il Consorzio di bonifica Garda Chiese, costituito con d.p.g.r. Lombardia n. 7170 in data 6 agosto 2012 nel comprensorio n. 8 Destra Mincio, di cui alla deliberazione Giunta regionale 8 febbraio 2012 n. IX/2994, come integrato dalle vigenti intese interregionali Lombardia-Veneto, è retto dal presente Statuto ed ha sede in Mantova, c.so Vittorio Emanuele II, 122, con ufficio operativo nel distretto territoriale Colli Morenici del Garda in Monzambano via A.T.E. Guerra n. 1.

Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e della l.r. Lombardia n. 31/2008.

Art. 2**Comprensorio**

Il Comprensorio interregionale del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 75.645,9611, così distinta:

| N. | Comuni | Superficie Ha. comprensoriale | Superficie in Ha. del Comune |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| REGIONE LOMBARDIA | | | |
| Provincia di Mantova | | | |
| 1 | ACQUANEGRA SUL CHIESE | 2741,2502 | 2830,8471 |
| 2 | ASOLA | 7334,1040 | 7356,2884 |

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012


| N. | Comuni | Superficie Ha. comprensoriale | Superficie in Ha. del Comune |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| REGIONE LOMBARDIA | | | |
| | Provincia di Mantova | | |
| 3 | CANNETO SULL'OGLIO | 2587,5373 | 2594,6485 |
| 4 | CASALMORO | 1241,2588 | 1385,2771 |
| 5 | CASALOLDO | 1694,4213 | 1694,4213 |
| 6 | CASALROMANO | 1187,7781 | 1188,6368 |
| 7 | CASTEL GOFFREDO | 4201,4845 | 4202,2687 |
| 8 | CASTELLUCCHIO | 2507,1459 | 4655,3719 |
| 9 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 3924,9918 | 4215,2322 |
| 10 | CAVRIANA | 3685,7831 | 3685,7831 |
| 11 | CERESARA | 3769,0673 | 3769,0673 |
| 12 | CURTATONE | 206,9294 | 6743,7386 |
| 13 | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 1295,0087 | 1295,0087 |
| 14 | GOITO | 5435,7581 | 7888,5387 |
| 15 | GUIDIZZOLO | 2248,8451 | 2248,8451 |
| 16 | MARCARIA | 3205,3084 | 8947,4099 |
| 17 | MARIANA MANTOVANA | 882,1442 | 882,1442 |
| 18 | MEDOLE | 2595,6154 | 2595,6154 |
| 19 | MONZAMBANO | 2852,4395 | 2990,1473 |
| 20 | PIUBEGA | 1641,2027 | 1641,2027 |
| 21 | PONTI SUL MINCIO | 1184,5362 | 1185,0634 |
| 22 | REDONDESCO | 1914,0714 | 1914,0714 |
| 23 | RODIGO | 4151,5720 | 4151,6512 |
| 24 | SOLFERINO | 1300,4765 | 1300,4765 |
| 25 | VOLTA MANTOVANA | 4895,0978 | 5021,4757 |
| | Provincia di Brescia | | |
| 26 | ACQUAFREDDA | 118,2988 | 932,3134 |
| 27 | DESENZANO DEL GARDA | 2614,4145 | 6071,1762 |
| 28 | FIESSE | 407,5829 | 1611,5279 |
| 29 | LONATO DEL GARDA | 616,4109 | 6818,0912 |
| 30 | POZZOLENGO | 2132,6793 | 2132,8485 |
| 31 | SIRMIONE | 777,0686 | 2939,5028 |
| | Provincia di Cremona | | |
| 32 | ISOLA DOVARESE | 214,5186 | 947,1977 |
| REGIONE VENETO | | | |
| | Provincia di Verona | | |
| 33 | VALEGGIO SUL MINCIO | 81,1598 | 6395,2449 |
| | TOTALE | 75.645,9611 | |

verso sud ovest sino ad incrociare la strada vicinale delle Fontane e la stessa verso sud fino all'intersezione con la strada vicinale della Levata, da qui verso est ad incontrare la sponda destra del Canale Virgilio. La sponda destra del Canale verso nord fino a monte della località Borghetto di Valeggio sul Mincio, quindi in direzione est fino ad incontrare il fiume Mincio e successivamente il fiume Mincio in direzione sud fino ad incontrare il confine con la Regione Veneto e ancora a sud sino a valle dell'abitato delle Grazie, in comune di Curtatone; il confine segue una linea retta in direzione sud ovest sino alla S.P. 1, un breve tratto della stessa fino ad incrociare la strada statale Mantova - Cremona (SS 10) e quest'ultima fino al bivio con la S.P. 78. Si prosegue in direzione sud ovest lungo la S.P. 78 fino ad incrociare il Tartaro Fabrezza in località San Michele in Bosco di Marcara e lo stesso fino al fiume Oglio; si segue poi il fiume, il confine tra i Comuni di Volongo e Isola Dovarese. Da qui lungo il confine tra le province di Cremona e Mantova e tra quest'ultima e Brescia sino alla strada del Termine e poi verso nord lungo la stessa strada, a ovest sulla strada comunale Volongo-Cavezzo e successivamente a nord sulla strada Fiesse-Volongo fino al fosso che scorre in fregio alla cascina Danieli-Sant'Angelo. Si segue il suddetto fosso, verso nord la strada per Cavezzo, la strada vicinale del Luogonuovo fino alla S.P.24; un breve tratto di quest'ultima verso nord poi ad est sulla strada di accesso alla Cascina Cà del Moro nella frazione Cadimarco in Comune di Fiesse fino ad intersecare il confine provinciale Mantova-Brescia.

Segue poi il limite provinciale fino al torrente Branchello; lungo il suddetto corso d'acqua fino al fiume Chiese verso monte fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Mantova-Brescia e quest'ultimo fino alla Fossa Magna. Procede poi a nord seguendo la suddetta fossa ad est sulla strada Acquafredda-Castelgoffredo (S.P. 11) e successivamente a nord lungo la diramazione ovest della roggia Isorella sino al confine provinciale Brescia-Mantova; di seguito il suddetto confine, la strada vicinale Dei campi sotto San Pietro in Comune di Castiglione delle Stiviere, la strada comunale Castiglione-Calcinato, la S.P. 10, un breve tratto della strada del Cicalaio fino al canale Arnò. Da qui a nord lungo lo stesso canale poi la ex S.S. 567, un breve tratto del confine provinciale Mantova-Brescia, il corso d'acqua che proviene da Corte Fabia, la strada vicinale Monte Merlo in Comune di Castiglione delle Stiviere fino ad incontrare il suddetto confine provinciale; di seguito questo confine, via Montefalcone, via Corte Bettina, via Civetta, via Madonna Scoperta indi la strada comunale del Rondotto, la vicinale del Locustione, la strada comunale località Cavagnino di Sopra, via Vaccarolo, la vicinale località Grole, la viabilità poderalo verso S. Bernardino, la strada vicinale località Cà Bosca, un breve tratto di via Vaccarolo, poi la vicinale che conduce prima alla cascina San Berardino e poi cascina Cavalli fino al confine tra i Comuni di Lonato e Desenzano del Garda. Da qui lungo il confine verso nord fino alla via San Pietro, questa via poi via Grezze sino al sottopasso Bornade di Sopra, un breve tratto dell'autostrada A4 verso Venezia, la vicinale San Lorenzo, la strada località Casotto fino al rilevato della ferrovia Milano-Venezia; questa linea verso est e poi la divisione tra i fogli catastali di Desenzano del Garda 21 e 35, 21 e 22, 15 e 22 poi il termine del foglio 15 nell'abitato di Rivoltella a chiusura del perimetro.

Province: Brescia, Cremona, Mantova, Verona.

PERIMETRO: Partendo dall'abitato di Rivoltella, in comune di Desenzano del Garda, limite dei Fogli catastali 15 e 22, seguendo la sponda del lago di Garda fino all'incrocio con il confine della Regione Veneto in località «Maraschina»; il confine con la Regione Veneto sino al fiume Mincio indi sponda del fiume Mincio seguendo il confine Regionale verso sud ovest sino a raggiungere l'intersezione con il confine nord del fg 29 mappale 85, indi la linea corrispondente ai confini di ponente e di nord dei sottolencati mappali sempre del comune di Monzambano: fg. 29 mapp.li 85, 92, 100, 97, 99; fg. 37 mapp.li 11, 36, 37, 60, 64, 63, 91, 93, 90 e 109 anche a sud per continuare lungo il confine Regionale verso sud ovest sino a raggiungere l'intersezione con la strada Provinciale Volta-Valeggio, proseguendo lungo la stessa



Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Art. 3**Finalità del consorzio**

Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo, sulle tematiche della bonifica, delle risorse idriche e del suolo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4**Funzioni del consorzio**

Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative:

- a) alla elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale nonché degli altri strumenti regionali di programmazione economica e di pianificazione territoriale;
- b) all'adozione ed all'attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo;
- c) alla progettazione ed esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse consortile, che verranno gestite dal Consorzio;
- d) alla progettazione, realizzazione e gestione di acquedotti, elettrodotti rurali (e strade se gestite dal Consorzio), delle opere di protezione civile, delle opere di navigazione nonché all'esercizio di ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione dello spazio rurale, nonché alla tutela e alla gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi delle Regioni, dell'Autorità di bacino, delle Province e dei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del d.lgs. 152/2006;
- e) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti a prevalente uso irriguo, di produzione di energia elettrica sui canali consortili e di approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, nonché delle altre opere previste dall'art. 166 del d.lgs. 152/2006;
- f) alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- g) alla promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- h) alla realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- i) alla attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- j) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi;
- k) agli interventi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
- l) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti del consorzio, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni;
- m) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali affinenti la bonifica, come individuati ai sensi dell'art. 85, c. 5 della l.r. 31/2008;
- n) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- o) ad assumere le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi idraulici per le opere di quarta e quinta categoria e non classificate, soppressi, nonché, qualora autorizzato, di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colto ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;
- p) alla promozione, realizzazione e concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- q) alla realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- r) alla promozione e attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;
- s) alla promozione e attuazione di iniziative e di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;
- t) all'espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- u) all'espressione di parere obbligatorio previsto dall'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava;
- v) alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi;
- w) alla esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- x) alla esecuzione, a spese dei proprietari, delle opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;
- y) all'erogazione convenzionata di servizi agli enti locali per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- z) a vigilare sull'adempimento da parte di terzi delle direttive e sull'attuazione delle attività e degli interventi stabiliti nel piano generale di bonifica, nei programmi triennali dell'attività di bonifica e di irrigazione, nei piani e programmi regionali, nel piano comprensoriale e nel piano irriguo e in generale sulle attività e le opere attinenti la bonifica e l'irrigazione;
- ca) a promuovere iniziative per valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere lo sviluppo socio-economico, territoriale e ambientale del comprensorio, coordinando le attività di bonifica e

di irrigazione con le altre azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti del sistema regionale per la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione del territorio;

- bb) a tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi dello Stato, della Regione, degli Enti del Sistema Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPo, delle Province e dei Comuni.

Art. 5 Potere impositivo

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extraagricoli, siti nel comprensorio del consorzio che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/08.

I contributi di cui al precedente comma costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, o per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, o previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono contributi o tariffe per servizi pubblici.

Art. 6 Distretti elettorali

Per l'elezione del consiglio di amministrazione il Consorzio è suddiviso in distretti elettorali così individuati:

1. Distretto Colli Morenici del Garda, che comprende i territori dell'ex-comprensorio Colli Morenici del Garda, non attribuiti al Consorzio Mella e Chiese,
2. Distretto Alta e Media Pianura Mantovana, che comprende i territori dell'ex-comprensorio Alta e Media Pianura Mantovana, non attribuiti ai Comprensori Laghi di Mantova e Mella e Chiese, nonché degli ex-comprensori Medio Chiese e Fra Mella e Chiese aggregati al nuovo comprensorio Destra Mincio nei comuni di Isola Dovarese, Fiesse e Acquafredda.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun distretto e le modalità di elezione sono stabilite con apposito regolamento consortile, adottato secondo le previsioni del comma 15 dell'art. 2 della l.r. 25/2011, nel rispetto della intesa interregionale di cui al comma 1, nonché dei criteri dettati dall'articolo 82 della l.r. 31/2008 e del regolamento regionale n. 1/2012, ove non in contrasto con tali intesa.

CAPO II ORGANI ED UFFICI

Art. 7 Organi del consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Sezione I Consiglio di amministrazione

Art. 8 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

- a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
- b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- d) da un rappresentante della Regione.

Art. 9 Ineleggibilità

Non possono essere eletti o nominati consiglieri:

- a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati
- b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione
- c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione

- d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento
- e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio
- f) i dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio, escluse i giudizi di competenza delle Commissioni tributarie.

Art. 10 Incompatibilità

Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti dei rappresentanti degli enti territoriali rispetto agli eletti e, nel caso di componenti entrambi eletti, di colui che è gravato da minori contributi.

La carica di consigliere eletto dagli aventi diritto al voto è incompatibile con la carica di assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere delle province del comprensorio, sindaco, assessore o consigliere comunale dei comuni del comprensorio, nonché la qualifica di dirigente di enti pubblici che possano avere conflitto di interessi con la carica medesima.

Art. 11 Competenze

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel proprio seno, tra i componenti di cui alla lettera a) del precedente art. 8, in occasione della prima seduta, il Presidente e il Comitato Esecutivo;
- b) convocare l'assemblea degli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni e approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica dei componenti il Comitato esecutivo e il compenso del Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) adottare il regolamento sul procedimento elettorale;
- p) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- q) deliberare in merito alla nomina del Direttore Generale;
- r) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, costituendosi tramite l'ufficio legale consortile o legale esterno, nonché alle eventuali transazioni;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area ammi-

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

nistrativa in servizio presso il consorzio ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;

- u) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione dei seggi elettorali nei distretti di cui all'art. 6, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) autorizzare il Direttore Generale ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- aa) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- bb) nominare commissioni nel proprio seno per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
- cc) nominare, prioritariamente tra i propri componenti, nonché revocare, il Presidente ed il Comitato dei distretti di cui all'art. 37;
- dd) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza in cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 12 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal comitato esecutivo.

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri e del Revisore dei Conti.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo, il Consigliere più anziano di età convoca un Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Sezione II Presidenza

Art. 13 Elezione del Presidente e del comitato esecutivo

Per l'elezione del Presidente e di due consiglieri componenti il Comitato esecutivo, da tenersi con distinte votazioni, è richiesta la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio, compresi i rappresentanti degli enti locali e della Regione; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 14 Competenze

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore Generale (in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti) in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- b) nomina il Vice Presidente fra i componenti del Comitato esecutivo;
- c) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- d) sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- e) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- g) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- h) assume in caso di indifferibilità e urgenza, sentito il Comitato esecutivo, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro i successivi 30 giorni.

Art. 15 Vicepresidente

Il Presidente nomina il Vice Presidente fra i componenti il Comitato esecutivo eletti in distretto diverso da quello in cui è stato eletto il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Vice presidente, le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato esecutivo.

Trascorso il termine di 45 giorni dall'inizio del mandato senza che il Consiglio di Amministrazione abbia proceduto alla nomina del presidente e del Comitato esecutivo, le funzioni del presidente sono assunte pro-tempore dal consigliere più anziano in ordine di età.

Sezione III Comitato esecutivo

Art. 16 Competenze

Il Comitato esecutivo è organismo di indirizzo amministrativo, composto dal presidente e da due consiglieri.

Spetta al Comitato esecutivo formulare proposte, in particolare relative:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) alla nomina del Direttore Generale;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo Statuto, al POV e ai regolamenti.

Spetta inoltre al Comitato esecutivo verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, relazionando al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

Sezione IV Revisore dei conti

Art. 17 Nomina e competenze

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio della Regione Lombardia tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il revisore dei conti:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Sezione V Disposizioni comuni

Art. 18 Accettazione delle cariche

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata A.R. entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda che si tratti di elezioni a delegato od alle altre cariche consorziali.

In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione.

Art. 19 Durata delle cariche

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all'articolo precedente, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 Inizio delle cariche

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo e il Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione i cui al precedente art. 18.

Art. 21 Dimissioni

Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei componenti il Comitato esecutivo sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 22 Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, ovvero contravvengano al divieto di cui all'art. 27.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di componente del Comitato esecutivo.

Art. 23 Vacanza delle cariche e sostituzioni

Quando il Presidente o i componenti del Comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri eletti del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

Art. 24 Indennità di carica e rimborso spese

Al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica, nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo.

Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

A tutti i componenti degli organi sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 25 Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal componente più anziano di età.

Il Comitato esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

Art. 26 Intervento alle sedute

Il Direttore Generale del Consorzio interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato.

Possono essere chiamati ad assistere alle sedute suddette, secondo le modalità stabilite dallo statuto consortile, anche di-

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

rigenti e funzionari del Consorzio od estranei perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Gli organi collegiali, secondo le previsioni del Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consortili, sono assistiti da un segretario verbalizzante o, in sua assenza, dal Direttore Generale.

Art. 27**Astensioni - Conflitto d'interesse**

Il Componente che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 28**Votazioni**

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 27 comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Il Comitato Esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.

Art. 29**Verbale delle adunanze**

Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consortile. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 30**Pubblicazione delle deliberazioni**

Le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'albo on-line del consorzio per otto giorni consecutivi, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione acquistano efficacia dal primo giorno di pubblicazione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione devono essere tenuti a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

Art. 31**Accesso ai documenti amministrativi**

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Sezione VI
Uffici

Art. 32**Organizzazione**

L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile, approvato dal Consiglio su proposta del Comitato esecutivo, che in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio ed in funzione degli uffici

di cui al comma seguente, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture. Il Piano può istituire un ufficio legale interno per la gestione del contenzioso del Consorzio.

Art. 33**Indirizzo e controllo**

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ex art. 83 l.r. 31/2008.

Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, relazionando al Consiglio di Amministrazione.

Art. 34**Gestione amministrativa**

La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore Generale attraverso i Dirigenti di Area.

Il Direttore Generale può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per un periodo non eccedente la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato previsti nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Spettano ai Dirigenti la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

Spetta ai Dirigenti l'adozione di atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
- b) la stipulazione di contratti, compresi l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- d) gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente, l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi, le proposte al Presidente di nomina del responsabile del procedimento per gli interventi da realizzarsi mediante un contratto pubblico;
- e) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- g) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
- h) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

Il Direttore Generale e i Dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 35**Responsabilità dei procedimenti**

Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, su proposta del Direttore Generale.

Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

Sezione VII
Autonomia gestionale amministrativa

Art. 36
Distretti

All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa ai seguenti distretti:

- a) Colli Morenici del Garda;
- b) Naviglio di Canneto;
- c) Rio Regona;
- d) Regonella;
- e) Scolo Rocca.

Apposito regolamento consortile determina compiti e funzioni dei distretti.

Ferma restando l'unicità del bilancio, ai Distretti operativi possono essere attribuite singole sottogestioni finanziarie in base al successivo art. 41.

I distretti operativi svolgono funzione consultiva e propositiva al Consiglio di Amministrazione e funzionano facendo capo alle direttive della sede centrale del Consorzio e con una organizzazione disciplinata da apposito regolamento.

Art. 37
Organi

I distretti di cui all'articolo precedente operano a mezzo dei seguenti organismi con funzione consultiva:

- a) Comitato, composto da tre componenti, compreso il Presidente.
- b) Presidente del Comitato.

I componenti partecipano al Comitato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle funzioni.

Il Comitato può essere assistito da un dipendente consortile per le funzioni di segreteria.

Il Comitato di Distretto può presentare al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo pareri, osservazioni e proposte in merito alle azioni, attività ed interventi svolti dal Consorzio di bonifica.

Sezione VIII
Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 38
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorogare la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 39
Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

Detto bilancio è formulato in termini finanziari di competenza e deve chiudere in pareggio. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio preventivo, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consorziali.

Art. 40
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilan-

cio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consorziali.

Art. 41
Sottogestioni di bilancio

Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il regolamento di contabilità, può stabilire l'attivazione di sotto gestioni di bilancio, ferma restando l'unicità del bilancio.

Per i distretti di cui all'art. 36 può essere elaborato un estratto del bilancio che individua i costi specifici dell'ambito stesso.

Sezione IX
Contribuenza

Art. 42
Riparto spese

Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al ripianamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione delle opere, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Sezione X
Riscossione tributi, tesoreria e cassa

Art. 43
Riscossione

La riscossione dei contributi sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 44
Ricorsi

Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, stà in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi o suo delegato.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

E' comunque in facoltà del Consorzio anche il tali casi costituirsi in giudizio tramite l'ufficio legale o professionista abilitato alla difesa nel giudizio tributario.

Art. 45
Servizi di tesoreria e cassa

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione XI
*Regolamenti***Art. 46**
Materie

Saranno disciplinati da appositi regolamenti:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.

Sezione XII
*Rapporti con gli altri Consorzi***Art. 47**
Opere di interesse comune

Le opere di interesse comune con altri Consorzi di bonifica sono regolamentate da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i consorzi per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei consorzi alla spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni consorzio.

Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i consorzi, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia

I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Sezione XIII
*Norme transitorie***Art. 48**
Norme transitorie

Dal 1 gennaio 2013 e sino all'elezione del Presidente le funzioni di Presidente sono assunte pro-tempore dal consigliere più anziano in ordine di età.

Le cause di ineleggibilità dell'art. 9 si applicano per l'anno 2012 ai casi di conflitto di interesse, ivi contemplati, anche nei confronti del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e del Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda.

Sino all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 47 e di tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto trovano applicazione i regolamenti del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e del Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda; nel caso di norme regolamentari in conflitto tra loro trova applicazione il regolamento approvato in data più recente.

Nelle more di istituzione dell'ufficio legale del Consorzio Garda Chiese, le relative funzioni sono svolte dal responsabile dell'ufficio legale del Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana.

Nelle more di conferimento dell'incarico di ufficiale rogante del Consorzio Garda Chiese, le relative funzioni sono svolte dall'ufficiale rogante del Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana.

Nelle more di nomina dei responsabili di procedimento per gli interventi da realizzarsi mediante un contratto pubblico da parte del Presidente del Consorzio Garda Chiese, le relative funzioni continuano ad essere assolte dai responsabili di procedimento nominati dai Presidenti del Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana e del Consorzio Colli Morenici del Garda.

Ai sensi del punto 2 del d.p.g.r n. 7170 del 6 agosto 2012, sino al 14 novembre 2012 il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e il Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda esercitano l'attività di ordinaria amministrazione sui rispettivi comprensori di bonifica, amministrati dagli organi ordinari, che a tale data saranno sciolti ad eccezione del revisore dei conti.

Dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2012 l'Organismo collegiale del Consorzio di bonifica Garda Chiese, costituito con d.g.r. Lombardia n. 3110 in data 14 marzo 2012, esercita l'attività transitoria e di liquidazione del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e del Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda.

Sino al 31 dicembre 2012 l'Organismo collegiale del Consorzio di bonifica Garda Chiese esercita le competenze di cui al comma 10 dell'art. 2 della l.r. 25/2011 e degli artt. 11 e 16 del presente statuto.

Sino al 31 dicembre 2012 le competenze di cui all'art. 14 sono esercitate dal Presidente dell'Organismo collegiale.

Sino al 31 gennaio 2013 l'esercizio suppletivo previsto dall'art. 48 è esercitato tramite i tesoriери dei disciolti Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda. A tale data tutte le giacenze di cassa sono riversate al tesoriere del Consorzio di bonifica Garda Chiese.

Statuto Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio - Cremona
Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4457 del 28 novembre 2012

INDICE**CAPO I**

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSO, PERIMETRO, FINALITÀ
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 - Natura giuridica - Sede
- Art. 2 - Compensorio e perimetro
- Art. 3 - Finalità del consorzio
- Art. 4 - Funzioni del consorzio
- Art. 5 - Potere impositivo
- Art. 6 - Distretti elettorali
- Art. 7 - Ineleggibilità
- Art. 8 - Incompatibilità

CAPO II**ORGANI ED UFFICI**

- Art. 9 - Organi del consorzio

Sezione I
Consiglio di amministrazione

- Art. 10 - Composizione
- Art. 11 - Funzioni
- Art. 12 - Convocazione
- Art. 13 - Comitato Esecutivo
- Art. 14 - Vicepresidenti

Sezione II
Presidente

- Art. 15 - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
- Art. 16 - Funzioni del Presidente

Sezione III
Revisore dei conti

- Art. 17 - Funzioni e competenze

Sezione IV
Disposizioni comuni

- Art. 18 - Accettazione delle cariche
- Art. 19 - Durata delle cariche
- Art. 20 - Dimissioni dalle cariche
- Art. 21 - Decadenza dalle cariche
- Art. 22 - Vacanza delle cariche e sostituzioni
- Art. 23 - Indennità di carica e rimborso spese
- Art. 24 - Validità delle adunanze
- Art. 25 - Intervento alle sedute
- Art. 26 - Astensioni/Conflitto di interesse
- Art. 27 - Votazioni
- Art. 28 - Verbale delle adunanze
- Art. 29 - Pubblicazione delle deliberazioni

Sezione V
Uffici

- Art. 30 - Organizzazione degli uffici
- Art. 31 - Funzioni e responsabilità
- Art. 32 - Gestione amministrativa
- Art. 33 - Responsabilità dei procedimenti

Sezione VI
Autonomia gestionale amministrativa

- Art. 34 - Distretti operativi
- Art. 35 - Organi

*Sezione VII**Gestione finanziaria e patrimoniale*

- Art. 36 - Esercizio finanziario
- Art. 37 - Bilancio di previsione
- Art. 38 - Conto consuntivo
- Art. 39 - Sottogestioni di bilancio

Sezione VIII
Contribuzione

- Art. 40 - Riparto della spesa

*Sezione IX**Riscossione contributi e relativi ricorsi, tesoreria e cassa*

- Art. 41 - Riscossione
- Art. 42 - Ricorsi
- Art. 43 - Servizi di tesoreria e cassa

Sezione X
Regolamenti

- Art. 44 - Materie

Sezione XI
Rapporti con altri consorzi

- Art. 45 - Opere di interesse comune

———— • ———

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSO - PERIMETRO - FINALITÀ
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1
Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, costituito con decreto del presidente della Giunta regionale n. 7173 in data 6 agosto 2012 è retto dal presente Statuto. Ha sede in via A. Ponchielli, 5 a - Cremona e ha un ufficio operativo nel distretto territoriale Adda Serio.

2. Il Consorzio è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/2008.

Art. 2
Compensorio e perimetro

1. Il Compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 167.537, così distinta nei tre distretti operativi:

| Comuni | Superficie in ettari comprensoriale | Superficie in ettari del comune |
|------------------------------|--|--|
| DUGALI | | |
| Provincia di Cremona: | | |
| BONEMERSE | 585 | 585 |
| CA' D' ANDREA | 1.714 | 1.714 |
| CALVATONE | 362 | 1.347 |
| CAPPELLA PICENARDI | 1.415 | 1.415 |
| CASTELDIDONE | 204 | 1.080 |
| CELLA DATI | 1.913 | 1.913 |
| CICOGNOLO | 696 | 696 |
| CINGIA DE' BOTTI | 1.441 | 1.441 |
| CORTE DE' FRATI | 1.874 | 2.033 |
| CREMONA | 3.568 | 7.039 |
| DEROVERE | 990 | 990 |
| DRIZZONA | 1.174 | 1.174 |

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

| Comuni | Superficie in ettari comprensoriale | Superficie in ettari del comune |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| GABBIONETA BINANUOVA | 1.575 | 1.575 |
| GADESCO PIEVE DELMONA | 1.713 | 1.713 |
| GERRE DE' CAPRIOLI | 813 | 813 |
| GRONTARDO | 1.217 | 1.217 |
| ISOLA DOVARESE | 725 | 944 |
| MALAGNINO | 1.084 | 1.084 |
| MOTTA BALUFFI | 1.295 | 1.666 |
| OSTIANO | 8 | 1.941 |
| PERSICO DOSIMO | 1.931 | 2.047 |
| PESCAROLO ED UNITI | 1.662 | 1.662 |
| PESSINA CREMONESE | 2.210 | 2.210 |
| PIADENA | 1.938 | 1.938 |
| PIEVE D'OLMI | 1.940 | 1.940 |
| PIEVE SAN GIACOMO | 1.492 | 1.492 |
| POZZAGLIO | 558 | 2.038 |
| SAN DANIELE PO | 2.269 | 2.269 |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | 681 | 1.614 |
| SAN MARTINO DEL LAGO | 918 | 1.036 |
| SCANDOLARA RAVARA | 60 | 1.708 |
| SCANDOLARA RIPA OGLIO | 572 | 572 |
| SOLAROLO RAINERIO | 369 | 1.145 |
| SOSPIRO | 1.907 | 1.907 |
| STAGNO LOMBARDO | 3.996 | 3.996 |
| TORNATA | 1.027 | 1.027 |
| TORRE PICENARDI | 1.708 | 1.708 |
| TORRICELLA DEL PIZZO | 1.133 | 2.432 |
| VESCOVATO | 1.741 | 1.742 |
| VOLTIDO | 1.231 | 1.231 |
| Superficie Provincia di Cremona | 53.710 | |
| Provincia di Mantova | | |
| RIVAROLO MANTOVANO | 484 | 2.545 |
| BOZZOLO | 269 | 1.884 |
| Superficie Provincia di Mantova | 753 | |
| Totale superficie distretto (ha) | 54.463 | |
| NAVIGLIO | | |
| Provincia di Cremona: | | |
| ACQUANEGRA CR.SE | 900 | 900 |
| ANNICCO | 1.929 | 1.930 |
| AZZANELLO | 1.056 | 1.115 |
| BORDOLANO | 802 | 813 |
| CAPPELLA CANTONE | 1.294 | 1.317 |
| CASALBUTTANO ED UNITI | 2.318 | 2.320 |
| CASALETTO DI SOPRA | 709 | 859 |
| CASALMORANO | 1.214 | 1.215 |
| CASTELLEONE | 1.429 | 4.503 |
| CASTELVERDE | 3.090 | 3.090 |
| CASTELVISCONTI | 968 | 970 |

| Comuni | Superficie in ettari comprensoriale | Superficie in ettari del comune |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| CORTE DE' CORTESI | 1.279 | 1.279 |
| CORTE DE' FRATI | 161 | 2.033 |
| CREMONA | 3.383 | 7.039 |
| CROTTA D'ADDA | 1.279 | 1.302 |
| CUMIGNANO S/NAVIGLIO | 660 | 663 |
| FI ESCO | 433 | 809 |
| GENIVOLTA | 1.863 | 1.867 |
| GERRE DE' CAPRIOLI | 144 | 813 |
| GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 2.224 | 2.224 |
| OLMENETA | 914 | 917 |
| PADERNO PONCHIELLI | 2.393 | 2.394 |
| PERSICO DOSIMO | 117 | 2.047 |
| PIZZIGHETONE | 2.093 | 3.206 |
| POZZAGLIO ED UNITI | 1.471 | 2.038 |
| ROBECCO D'OGLIO | 1.807 | 1.807 |
| ROMANENGO | 1.289 | 1.488 |
| SALVIROLA | 506 | 737 |
| SAN BASSANO | 193 | 1.388 |
| SESTO ED UNITI | 2.642 | 2.646 |
| SONCINO | 4.491 | 4.532 |
| SORESINA | 2.851 | 2.851 |
| SPINADESCO | 1.722 | 1.722 |
| TICENGO | 804 | 806 |
| TRIGOLO | 1.616 | 1.620 |
| Totale prov. Cremona | 52.045 | |
| Provincia di Bergamo: | | |
| BARBATA | 167 | 804 |
| CALCIO | 566 | 1.575 |
| FONTANELLA | 1.793 | 1.793 |
| PUMENENGO | 989 | 1.010 |
| TORRE PALLAVICINA | 1.002 | 1.030 |
| Totale prov. Bergamo | 4.518 | |
| Totale superficie distretto | 56.562 | |
| ADDA SERIO | | |
| Provincia di Cremona: | | |
| AGNADELLO | 1.217 | 1.217 |
| BAGNOLO CREMASCO | 1.038 | 1.038 |
| CAMISANO | 1.082 | 1.082 |
| CAMPAGNOLA CREMASCA | 463 | 463 |
| CAPERGNANICA | 681 | 681 |
| CAPRALBA | 1.271 | 1.338 |
| CASALE CREMASCO - VIDOLASCO | 903 | 903 |
| CASALETTO CEREDANO | 636 | 647 |
| CASALETTO DI SOPRA | 152 | 859 |
| CASALETTO VAPRIO | 545 | 545 |
| CASTEL GABBIANO | 580 | 581 |
| CASTELLEONE | 3.073 | 4.503 |

| Comuni | Superficie in ettari comprensoriale | Superficie in ettari del comune |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| CHIEVE | 634 | 634 |
| CREDERA RUBBIANO | 1.357 | 1.443 |
| CREMA | 3.459 | 3.459 |
| CREMOSANO | 579 | 579 |
| DOVERA | 2.054 | 2.054 |
| FIESCO | 379 | 809 |
| FORMIGARA | 1.227 | 1.268 |
| GOMBITO | 878 | 913 |
| IZANO | 626 | 626 |
| MADIGNANO | 1.076 | 1.076 |
| MONTE CREMASCO | 236 | 236 |
| MONTODINE | 1.079 | 1.182 |
| MOSCAZZANO | 839 | 839 |
| OFFANENGO | 1.254 | 1.254 |
| PALAZZO PIGNANO | 889 | 889 |
| PANDINO | 2.219 | 2.219 |
| PIANENGO | 587 | 587 |
| PIERANICA | 276 | 276 |
| PIZZIGHETONE | 902 | 3.206 |
| QUINTANO | 284 | 284 |
| RICENGO | 1.255 | 1.255 |
| RIPALTA ARPINA | 685 | 685 |
| RIPALTA CREMASCA | 1.187 | 1.187 |
| RIPALTA GUERINA | 296 | 296 |
| RIVOLTA D'ADDA | 2.863 | 2.992 |
| ROMANENGO | 202 | 1.488 |
| SALVIROLA | 232 | 737 |
| SAN BASSANO | 1.195 | 1.388 |
| SERGNANO | 1.248 | 1.248 |
| SPINO D'ADDA | 1.884 | 1.987 |
| TORLINO VIMERCATI | 568 | 568 |
| TRESCORE CREMASCO | 589 | 589 |
| VAIANO CREMASCO | 626 | 626 |
| VAILATE | 979 | 979 |
| Totale Prov. CR | 46.283 | |
| Provincia di Bergamo: | | |
| ARZAGO D'ADDA | 944 | 944 |
| BARBATA | 245 | 804 |
| CALVENZANO | 660 | 660 |
| CASIRATE D'ADDA | 1.038 | 1.038 |
| FARA GERA D'ADDA | 771 | 1.062 |
| ISSO | 343 | 490 |
| MOZZANICA | 265 | 933 |
| TREVIGLIO | 298 | 3.154 |
| Totale Prov. BG | 4.564 | |
| Provincia di Lodi: | | |
| ABBADIA CERRETO | 610 | 611 |
| BOFFALORA D'ADDA | 708 | 812 |

| Comuni | Superficie in ettari comprensoriale | Superficie in ettari del comune |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| CAVENAGO D'ADDA | 55 | 1.580 |
| COMAZZO | 128 | 1.268 |
| CRESPIATICA | 709 | 709 |
| CORTE PALASIO | 1.134 | 1.562 |
| LODI | 1.470 | 4.143 |
| MERLINO | 227 | 1.089 |
| ZELO BUON PERSICO | 59 | 1.870 |
| Totale Prov. LO | 5.100 | |
| Provincia di Milano: | | |
| CASSANO D'ADDA | 565 | 1.900 |
| Totale Prov. MI | 565 | |
| Totale superficie distretto | 56.511 | |
| Totale superficie comprensorio | 167.537 | |

Confini del comprensorio:

partendo, a Nord-Est, dalla presa del Canale Naviglio di Cremona sul fiume Oglio: il confine segue il fiume Oglio fino al punto di intersezione con il prolungamento verso Nord della strada in fregio all'area dell'impianto idrovoro di S. Maria di Calvatone e il fiume Oglio in Comune di Piacenza poi lungo la suddetta strada fino ad incontrare il Cavo Magio; questo corso d'acqua sino alla strada del cimitero di Calvatone; breve tratto di detta strada, Via Vecchia di Piacenza, e il suo prolungamento sino al Canale Delmona Tagliata; il canale medesimo sino al confine fra le Province di Mantova e Cremona; detto confine sino all'intersezione con canale principale irriguo proveniente dall'impianto di S. Maria di Calvatone; il canale medesimo sino al Canale Acque Alte; il Canale Acque Alte sino alla confluenza del Canale Riglio Delmonazza (o Riglio Vecchio); il Riglio Delmonazza indi il confine fra i Comuni di Scandolara Ravara e Cingia de' Boffi, poi tra quest'ultimo e Motta Baluffi, tra questo e Cella Dati, Via Dante Alighieri; verso Sud lungo la suddetta via, Via Riglio sino all'argine maestro del Po; l'argine stesso sino all'innesto dell'argine del comprensorio golendale di Torricella del Pizzo; l'argine golendale e successivamente la strada vicinale sino al fiume Po e al confine regionale; il confine con la Regione Emilia Romagna sino alla confluenza del fiume Adda; il fiume Adda fino alla derivazione della Roggia Vallata sul fiume Adda; la Roggia Vailata sino al confine del Comune di Calvenzano e lungo quest'ultimo a ricomprendere l'intero territorio comunale poi i confini tra i Comuni di Misano Gera d'Adda e Vailate e tra quest'ultimo con Capralba sino alla Roggia Cremasca; breve tratto della Roggia Cremasca, il confine fra le Province di Bergamo e Cremona poi un breve tratto del confine tra i Comuni di Mozzanica e Caravaggio, la strada consortile delle Volte, Via dei Tigli, a Sud lungo la strada Sergnano-Mozzanica (ex S.S. 591) sino al confine fra le Province di Bergamo e Cremona; breve tratto di detto confine sino al fiume Serio; il fiume Serio sino ad incontrare nuovamente il confine provinciale in località Ponte Serio; ad Est lungo tale confine poi la strada Isso-Mozzanica (ex S.S. 11); detta strada sino al Naviglio di Barbata (o Naviglio Vecchio); il Naviglio di Barbata fino al confine fra i Comuni di Barbata e Fontanella; a Nord lungo questo confine, poi tra Antegnate e Fontanella, la Roggia Cantarana (o Seriola Cantarella), il Naviglio Civico di Cremona sino alla presa sul fiume Oglio a chiusura del perimetro.

Art. 3 Finalità del Consorzio

1. Le finalità del Consorzio sono: sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, e il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, salvaguardia e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Art. 4 Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica avute in concessione dalla Regione e dallo Stato ed anche per i Comuni;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di Consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- h) può progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Può altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle Province e dei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- i) nel comprensorio di competenza svolge funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei Consorzi di miglioramento fondiario, dei Consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i Consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente Direttore Generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- j) prevede altresì:
 - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei Consorzi di bonifica, nonché all'erogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali affinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
- k) può stipulare apposita convenzione con gli Enti locali, per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del Catasto, per la gestione del reticolo

idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;

- l) Il Consorzio di bonifica può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei Consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;
- m) può stipulare apposite convenzioni con enti privati per l'erogazione di servizi e prestazioni d'opera;
- n) può assumere la gestione di opere e strutture irrigue private;
- o) può redigere il piano di riordino delle utenze idriche per le utenze di diritto, gratuite o agevolate e praticate in base agli antichi titoli, corredato dall'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale.

2. Il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 Potere impositivo

1. Per l'esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e per le spese di funzionamento il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/2008.

Art. 6 Distretti elettorali

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b), della l.r. 31/08, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto dei Consorzi e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/08, i titolari di diritti reali, i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e/o irrigazione.

Per l'elezione del consiglio di amministrazione il comprensorio è suddiviso in distretti elettorali così individuati:

- a) Distretto DUGALI - NAVIGLIO che comprende i territori comunali di ricadenti negli omonimi distretti operativi, per l'elezione di 9 Consiglieri;
- b) Distretto ADDA - SERIO, che comprende i territori comunali ricadenti nell'omonimo comprensorio, per l'elezione di 3 Consiglieri.

2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato in conformità con quanto stabilito dal regolamento regionale n. 1 del 8 giugno 2012.

Art. 7 Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti o nominati Consiglieri:

- a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
- b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
- c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) Amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio, escluse i giudizi di competenza delle Commissioni tributarie.

2. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i

coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 8 Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di componente del Comitato esecutivo è incompatibile con la carica di Assessore o Consigliere regionale, Presidente, Assessore o Consigliere delle Province del comprensorio.

CAPO II ORGANI ED UFFICI

Art. 9 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Sezione I Consiglio di amministrazione

Art. 10 Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

- a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
- b) un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consorzile;
- c) un rappresentante della Provincia nel cui territorio ricade la maggior superficie comprensoriale del consorzio;
- d) un rappresentante della Regione.

Art. 11 Funzioni

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno assume la carica di vicario, e il Comitato Esecutivo;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo Statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il Programma Triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il Piano di Classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i Piani di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il Bilancio Preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il Conto Consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) deliberare annualmente il riparto della contribuenza;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'Ente;

- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore e del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
- s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli Enti pubblici e privati;
- t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti i procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante art. 83 l.r. 31/2008 degli atti di interesse del Consorzio a funzionari appartenenti all'Area Amministrativa in servizio presso il Consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali (nei distretti di cui all'art. 6), determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- bb) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- cc) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
- dd) affidare incarichi professionali a progettisti esterni all'organico del Consorzio;
- ee) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 12 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di 8 volte all'anno.

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri elettivi o da un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale (o in altra località scelta dal comitato esecutivo).

4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via Posta Elettronica Certificata (PEC) spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o con mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri e del Revisore dei Conti.

8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e dei Vice Presidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Art. 13
Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
- c) ai Bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo.

3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

Art. 14
Vice presidenti

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario le relative funzioni sono svolte dal secondo Vice Presidente.

Sezione II
*Presidente***Art. 15**
Elezione del presidente e dei vice presidenti

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Presidente e dei Vice avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale n. 1 dell'8 giugno 2012.

Art. 16
Funzioni del presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di Statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Sezione III
*Revisore dei conti***Art. 17**
Funzioni e competenze

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul Bilancio Preventivo e sul rendiconto Consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dai Dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Sezione IV
*Disposizioni comuni***Art. 18**
Accettazione delle cariche

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei Consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 3 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

6. Il Presidente e i Vice Presidenti entrano in carica all'atto della accettazione.

Art. 19
Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 18, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20
Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 21
Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 26.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

Art. 22 **Vacanza delle cariche e sostituzioni**

1. Quando il Presidente o i componenti del Comitato Esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri eletti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 3 mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia di Cremona, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro 30 giorni dalla segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

Art. 23 **Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e ai due componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 24 **Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di seconda convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato Esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

Art. 25 **Intervento alle sedute**

1. Il Direttore del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo su determinate problematiche.

3. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore o il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

Art. 26 **Astenzioni - Conflitto d'interesse**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 27 **Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 26 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Il Comitato Esecutivo esprime il proprio parere con almeno due voti favorevoli.

7. Per l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del Piano comprensoriale di bonifica e del Piano di Classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 28 **Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consortile.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 29 **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari o dai Commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del Consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data del 1° giorno della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

Sezione V
Uffici

Art. 30 **Organizzazione degli uffici**

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un Piano di Organizzazione Variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Art. 31
Funzioni e responsabilità

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consorziali mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore ai sensi dell'art. 83 l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

Art. 32
Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa è attribuita al Direttore, sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è esercitata in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.

2. Il Direttore può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

4. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

5. Spettano al Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
- b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del decr. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- d) i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
- g) gli altri atti ad esso attribuiti dai regolamenti consorziali.

6. Il Direttore e i Dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie del Consorzio.

Art. 33
Responsabilità dei procedimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento, fanno carico al Direttore o Dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del Responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo su proposta del Direttore.

4. Il Responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 decr. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Svolge tutti i compiti previsti dal decr. lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

Sezione VI
*Autonomia gestionale amministrativa***Art. 34**
Distretti operativi

1. All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa ai seguenti distretti:

- a) DUGALI
- b) NAVIGLIO
- c) ADDA-SERIO

2. Apposito regolamento consortile determina compiti e funzioni dei distretti.

3. Ferma restando l'unicità del Bilancio, ai Distretti operativi possono essere attribuite singole sotto gestioni finanziarie in base al successivo art. 39.

4. I distretti operativi svolgono funzione consultiva e propositiva al Consiglio di Amministrazione e funzionano facendo capo alle direttive della sede centrale del Consorzio e con una organizzazione disciplinata da apposito regolamento, a sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 35
Organi

1. I distretti operativi operano a mezzo dei seguenti organi aventi funzione consultiva:

- a) Il Comitato di distretto, composto da tre componenti, compreso il Presidente;
- b) Il Presidente del Comitato di distretto.

2. I componenti partecipano al Comitato di distretto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle funzioni.

3. Il Comitato di distretto può essere assistito da un dipendente consortile per le funzioni di Segreteria.

4. Il Comitato di distretto può presentare al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo pareri, osservazioni e proposte in merito alle azioni, attività ed interventi relativi al distretto.

Sezione VII
*Gestione finanziaria e patrimoniale***Art. 36**
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 37
Bilancio di previsione

1. Il Bilancio di Previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto Bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del Bilancio.

3. Il Bilancio di Previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il Bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consorziali.

Art. 38
Conto consuntivo

1. Il Conto Consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto Conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del Bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il Conto Consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consorziali.

Art. 39 **Sottogestioni di bilancio**

1. Il Consorzio, attraverso il regolamento di contabilità, può prevedere l'attivazione di sotto gestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio.

2. Per i distretti operativi di cui all'art. 34 viene elaborato un estratto del bilancio che individua i costi specifici dell'ambito stesso.

3. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili.

4. Ai fini del riparto della contribuzione, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

Sezione VIII *Contribuzione*

Art. 40 **Riparto della spesa**

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuzione per l'esecuzione della quota a carico del Consorzio, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito Piano di Classifica.

Sezione IX *Riscossione contributi e relativi ricorsi,* *tesoreria e cassa*

Art. 41 **Riscossione**

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 42 **Ricorsi**

1. Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso o della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

4. Nei giudizi presso le Commissioni Tributarie provinciali e le Commissioni Tributarie Regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi oppure mediante il Direttore.

5. E' comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un

Art. 43 **Servizi di tesoreria e cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione X *Regolamenti*

Art. 44 **Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti:

- i servizi del Consorzio;
- il funzionamento dell'Amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto;
- l'organizzazione dei distretti operativi;
- la disciplina organizzativa del personale (POV Piano Organizzazione Variabile).

Sezione XI *Rapporti con altri consorzi*

Art. 45 **Opere di interesse comune**

1. Sono opere di interesse comune con il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano i canali di irrigazione provenienti dagli impianti di S. Maria di Calvatone e di Isola Pescaroli, entrambi amministrati dal Consorzio di Bonifica Navarolo, che servono il territorio del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio. Il colatore diversivo Acque Alte, da Castelponzone allo sbocco in Oglio, a Monte di Gazzuolo, è amministrato dal Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio.

2. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i Consorzi per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei Consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un Comitato Interconsorziale costituito da due delegati per ogni Consorzio.

3. Il Presidente del Comitato interconsorziale è nominato, d'accordo tra i Consorzi. In difetto di accordo, la nomina è deferita alla Regione Lombardia.

4. I membri e il Presidente del Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

5. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo. Sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Statuto del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - Mantova
Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4458 del 28 novembre 2012
INDICE
CAPO I

 NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSO, PERIMETRO,
 FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 - Natura giuridica - Sede
- Art. 2 - Compensorio e perimetro
- Art. 3 - Finalità del consorzio
- Art. 4 - Funzioni del consorzio
- Art. 5 - Potere impositivo
- Art. 6 - Distretti elettorali

CAPO II
ORGANI ED UFFICI
Sezione I
Consiglio di amministrazione

- Art. 8 - Composizione
- Art. 8-bis - Ineleggibilità
- Art. 8 ter - Incompatibilità
- Art. 9 - Funzioni
- Art. 10 - Convocazione
- Art. 11 - Comitato esecutivo
- Art. 12 - Vicepresidente/i

Sezione II
Presidente

- Art. 13 - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
- Art. 14 - Funzioni del Presidente

Sezione III
Revisore dei conti

- Art. 15 - Funzioni e competenze

Sezione IV
Disposizioni comuni

- Art. 16 - Accettazione delle cariche
- Art. 17 - Durata delle cariche
- Art. 18 - Dimissioni dalle cariche
- Art. 19 - Decadenza dalle cariche
- Art. 20 - Vacanza delle cariche e sostituzioni
- Art. 21 - Indennità di carica e rimborso spese
- Art. 22 - Validità delle adunanze
- Art. 23 - Intervento alle sedute
- Art. 24 - Astensioni - Conflitto di interesse
- Art. 25 - Votazioni
- Art. 26 - Verbale delle adunanze
- Art. 27 - Pubblicazione dei provvedimenti

Sezione V
Uffici

- Art. 28 - Organizzazione degli uffici
- Art. 29 - Funzioni e responsabilità
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Responsabilità dei procedimenti

Sezione VI
Autonomia gestionale amministrativa

- Art. 32 - Distretti
- Art. 33 - Organismi

Sezione VII
Gestione finanziaria

- Art. 34 - Esercizio finanziario

- Art. 35 - Bilancio di previsione
- Art. 36 - Conto consuntivo
- Art. 37 - Sottogestioni di bilancio

Sezione VIII
Contribuenza

- Art. 38 - Riparto della spesa

Sezione IX
Riscossione contributi, ricorsi, tesoreria e cassa

- Art. 39 - Riscossione
- Art. 40 - Ricorsi
- Art. 41 - Servizi di tesoreria e cassa

Sezione X
Regolamenti

- Art. 42 - Materie

Sezione XI
Rapporti con altri consorzi

- Art. 43 - Opere di interesse comune

----- • -----

CAPO I

 NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSO - PERIMETRO -
 FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1
Natura giuridica - Sede

1. Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, costituito con d.g.r. 6/37966/1998, d.g.r. 20345/2005 e d.d.g. Agricoltura 281/2006, è retto dal presente Statuto ed ha sede in Mantova, Via Giovanni Battista Spagnoli n. 5.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/08.

Art. 2
Compensorio e Perimetro

1. Il Compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha. 52.930 così distinta:

REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA

| Comuni | Superficie compensoriale | | Superficie del Comune | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Bagnolo S. Vito | Ha | 54 | Ha | 4.900 |
| Borgofranco sul Po | Ha | 1.041 | Ha | 1.498 |
| Gonzaga | Ha | 4.980 | Ha | 4.980 |
| Magnacavallo | Ha | 886 | Ha | 2.872 |
| Moglia | Ha | 2.490 | Ha | 3.156 |
| Motteggiana | Ha | 2.459 | Ha | 2.459 |
| Pegognaga | Ha | 4.669 | Ha | 4.669 |
| Pieve di Coriano | Ha | 941 | Ha | 1.263 |
| Poggio Rusco | Ha. | 13 | Ha | 4.235 |
| Quingentole | Ha | 1.272 | Ha | 1.473 |
| Quistello | Ha | 3.984 | Ha | 4.500 |
| Revere | Ha | 1.232 | Ha | 1.420 |
| San Benedetto Po | Ha | 6.970 | Ha | 6.970 |
| San Giacomo delle Segnate | Ha | 921 | Ha. | 1.648 |
| San Giovanni del Dosso | Ha | 646 | Ha. | 1.524 |
| Schivenoglia | Ha | 1.317 | Ha | 1.317 |
| Suzzara | Ha | 5.847 | Ha | 6.028 |
| Viadana | Ha | 68 | Ha | 10.200 |
| Villa Poma | Ha | 1.429 | Ha | 1.429 |
| Superficie lombarda | Ha | 41.219 | Ha | 66.541 |

REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

| Comuni | Superficie comprensoriale | | Superficie del Comune | |
|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Guastalla | Ha | 3.877 | Ha | 5.256 |
| Luzzara | Ha | 3.859 | Ha | 3.859 |
| Reggiolo | Ha | 3.723 | Ha | 4.301 |
| Rolo | Ha | 152 | Ha | 1.402 |
| Superficie emiliana | Ha | 11.611 | Ha | 14.818 |
| Totale superficie | Ha | 52.930 | Ha | 81.359 |

2. Il perimetro consorziale resta così delimitato:

partendo, a nord ovest, dall'asta del fiume Po in corrispondenza della confluenza del fiume Oglio: il confine segue, verso est, il fiume Po sino al confine tra Regione Lombardia e Veneto sino all'altezza della località Masi in comune di Borgofranco sul Po; segue una linea retta sino all'incrocio tra via Fornasara e la strada provinciale ferrarese (SP 34); la suddetta via, la SP 39, un tratto del dugale Bonizzo, il canale della bonifica Reggiana-Mantovana; detto canale, il canale Stoppo, il canale Fossalta Superiore (corpi arginali compresi), il fosso Dugalone di Magnacallo, il fosso Gigliola, la strada delle Brasille, la SP36 fino alla strada vicinale Gallo e la stessa fino alla ferrovia Suzzara-Ferrara; un tratto della ferrovia, via Quattrocasse fino all'incrocio con via Borgo e la stessa sino all'incrocio con la S.S. 12 (via Abetone Brennero) in località Ospitale in comune di Poggio Rusco; lungo la S.S. 12, i confini comunali tra Villa Poma e Poggio Rusco e tra quest'ultimo e San Giovanni del Dosso fino ad incrociare la ex SS 496 Virgiliana; la ex SS 496 fino alla loc. Corte Ghetta, la strada comunale vecchia del Cantone, di nuovo la ex S.S. 496, la strada comunale del Cantone, la SP 44 fino alla strada comunale Stoffi; detta strada comunale sino all'asta del fiume Secchia; il fiume Secchia fino alla confluenza del cavo Parmigiana Moglia; detto cavo fino al confine con la Regione Emilia Romagna; segue il confine regionale, un breve tratto del confine tra Suzzara e Dosolo sino al fiume Po, e lo stesso sino alla confluenza con il fiume Oglio a chiusura del perimetro.

Art. 3**Finalità del Consorzio**

1. Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo il Consorzio espleta le funzioni e di compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4**Funzioni del Consorzio**

1. I Consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercitano nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione o dallo Stato;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consorziali e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere

di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

- attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani consorziali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano consorziale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- provvedono altresì:
 - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
- possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- i Consorzi di Bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;
- alla elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
- alla adozione ed alla attuazione del piano consorziale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo;
- alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calamitosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
- ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel set-

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

toire irriguo, e qualora autorizzati di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colto ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;

- r) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- s) alla promozione di iniziative ed adozione di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;
- t) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:
- u) alla trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- v) alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- w) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempre che l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- x) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;
- y) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;
- z) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuzione nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;
- aa) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- bb) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPO, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni;
- cc) Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla precedente lett. v) il Consorzio:
- dd) tiene informata la Regione Lombardia sull'attuazione del piano generale di bonifica;
- ee) concorda, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi.

Art. 5 Potere impositivo

1. Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/2008 per la quota di spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento del Consorzio.

Art. 6 Distretti elettorali

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione il Consorzio è suddiviso in distretti elettorali così individuati:

Distretto ex Revere, che comprende i territori comunali di Borgofranco sul Po, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Villa Poma, per l'elezione di 4 consiglieri;

Distretto ex Agro Mantovani Reggiano, che comprende i territori comunali di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara, Guastalla, Luzzara, Reggiano, Rolo, per l'elezione di 8 consiglieri;

2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato con deliberazione di Consiglio

di amministrazione n. 998 del 26 giugno 2012 in conformità con quanto stabilito dal regolamento regionale approvato con d.g.r. 3565 del 6 giugno 2012.

CAPO II
ORGANI ED UFFICI

Art. 7 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore dei Conti

Sezione I
Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
 - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
 - b) da un rappresentante dei comuni lombardi nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - c) da un rappresentante della provincia di Mantova;
 - d) da un rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 8 bis Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti o nominati consiglieri:
 - a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
 - b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 - c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali;
 - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
 - i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

Art. 8 ter Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vicepresidente, e quindi componente del Comitato esecutivo, è incompatibile con la carica di assessore o consigliere regionale, presidente, sindaco, assessore o consigliere delle province e dei comuni del comprensorio.

Art. 9 Funzioni

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, e i Vice Presidenti, di cui uno assume la carica di vicario;
 - b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
 - c) approvare la relazione di inizio mandato;
 - d) adottare in conformità all'art. 25 lo statuto e le modifiche statutarie;
 - e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensorio-

- riali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a Presidente e Vice Presidente nonché al Revisore dei conti entro i limiti normativamente previsti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il proprio regolamento elettorale nel rispetto delle Intese interregionali, nonché delle disposizioni dettate dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale, ove non in contrasto con tali intese;
- p) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- q) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- r) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- u) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- w) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali (nei distretti di cui all'art. 6), determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- x) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- y) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- z) autorizzare di volta in volta il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- aa) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- bb) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;

Art. 10 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alterna-

tiva via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.

8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e dei Vice Presidenti, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Art. 11 Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, formula proposte ed esprime pareri comunque non vincolanti entrambi in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato esecutivo inoltre:

- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
- b) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.

3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

Art. 12 Vicepresidenti

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente Vicario le relative funzioni sono svolte dall'eventuale secondo Vicepresidente.

Sezione II
Presidente

Art. 13 Elezione del Presidente e dei vice Presidenti

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 8 ter sono eleggibili Presidente e Vicepresidenti i componenti eletti del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del secondo Vice Presidente avviene in quest'ordine, singolarmente e disgiuntamente nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale 8 giugno 2012, n. .

3. Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono essere tutti rappresentanti dello stesso bacino (ex Agro Mantovano Reggiano, ex Revere).

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Art. 14 **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintendendo alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consorziali, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consorziali le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- h) nomina - sentito il Direttore - i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici.

Sezione III *Revisore dei conti*

Art. 15 **Funzioni e Competenze**

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Sezione IV *Disposizioni comuni*

Art. 16 **Accettazione delle cariche**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona - previa verifica dell'venuto pagamento dei contributi consorziali dovuti - con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative di cui al successivo art. 20.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 17 **Durata delle cariche**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 15, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 **Dimissioni dalle cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 19 **Decadenza dalle cariche**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 24.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

Art. 20 **Vacanza delle cariche e sostituzioni**

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato di altra lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

Art. 21 **indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e ai due Vice Presidenti può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 22 Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato Esecutivo si esprime con la presenza di almeno due componenti.

Art. 23 Intervento alle sedute

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e anche disgiuntamente a quelle del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

2. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

3. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Art. 24 Astensioni - Conflitto d'interesse

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 25 Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

3. In ambedue i casi potrà essere indetta dal Presidente, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

4. Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

5. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consorziali e per l'adozione del piano di comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione; per l'approvazione delle modifiche statutarie è sempre richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 Verbale delle adunanze

1. Per ogni adunanza del Cda viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 27 Pubblicazione dei provvedimenti

1. Le deliberazioni assunte dal Presidente, dal Cda e le determine dirigenziali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l. r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

5. Avverso i provvedimenti deliberativi e gli atti di determinazione dirigenziale gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

Sezione V Uffici

Art. 28 Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 29 Funzioni e responsabilità

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consorziali mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

Art. 30 Gestione amministrativa

1. Il Direttore, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale vigente.

3. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore l'adozione di atti attuativi dei provvedimenti degli organi che impegnino il Consorzio verso l'esterno e che lo statuto non riservi al presidente o al Consiglio di Amministrazione.

4. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo ed autorizzazio-

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

ne di spesa adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
 - b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
 - c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
 - g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
5. Il direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 31 **Responsabilità dei procedimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

Sezione VI *Autonomia gestionale amministrativa*

Art. 32 **Soggetti autonomi**

1. All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa al Distretto Po Morto Digagnola posto in area golenale del Comune di San Benedetto Po.

Art. 33 **Organismi**

1. I soggetti di cui all'articolo precedente operano a mezzo delle seguenti strutture:

- Assemblea distrettuale;
- Commissione di Distretto;
- Commissario del Distretto.

Sezione VII *Gestione finanziaria*

Art. 34 **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. È fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 35 **Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo in-

tegrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 36 **Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 37 **Sottogestioni di bilancio**

1. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto derivante anche dal ~~cessato~~ regolamento per la fusione, mediante rilevazioni che costituiscono appositi allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, formando parte integrante.

2. Ai fini del riparto della contribuzione, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

Sezione VIII *Contribuzione*

Art. 38 **Riparto della spesa**

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuzione per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

2. Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

*Sezione IX**Riscossione contributi, ricorsi, tesoreria e cassa***Art. 39**
Riscossione

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 40
Ricorsi

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
4. Nei giudizi presso le Commissioni Tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio si costituisce nel rispetto delle procedure e delle regole legislativamente sancite per tali procedimenti giurisdizionali.

Art. 41
Servizi di tesoreria e cassa

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione X
*Regolamenti***Art. 42**
Materie

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:
 - a) i servizi del Consorzio;
 - b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.

Sezione XI
*Rapporti con gli altri consorzi***Art. 43**
Opere di interesse comune

1. Il Consorzio di Bonifica partecipa come da convenzione alla gestione interconsortile dell'impianto di Boretto ed intrattiene rapporti di convenzione con il Consorzio di Bonifica di Burana in merito agli aspetti tecnici legati al deflusso delle acque e all'approvvigionamento idrico.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

**Statuto del Consorzio Parco Alto Milanese - Busto Arsizio (VA)
Modifiche approvate con deliberazione dell'Assemblea
Consortile n. 8 del 23 ottobre 2012**
**Art. 1
Costituzione**

Ai sensi dell'art. 25 Legge 8 giugno 1990, n. 142, in forza della Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti, è costituito il Consorzio denominato «Consorzio del Parco dell'Alto Milanese».

Tale Consorzio è costituito dai Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti al conseguimento degli scopi, il Consorzio procede direttamente anche mediante appalti.

Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

**Art. 2
Scopo**

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla realizzazione, alla conservazione, alla manutenzione ed alla regolamentazione dell'uso sociale del Parco sito sui territori posti a Sud-Ovest dell'abitato di Busto Arsizio, ad Ovest di quello di Castellanza ed a Nord-Ovest di quello di Legnano.

L'estensione del Parco è suscettibile di ampliamento con l'aggregazione di ulteriori mappali a seguito di deliberazione dei rispettivi consigli comunali con le modalità e le procedure previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 5/24483 del 30 giugno 1992.

**Art. 3
Sede**

Il Consorzio ha sede in via Olindo Guerrini 40 - Busto Arsizio.

**Art. 4
Durata**

Il Consorzio ha durata fino al 2060 e potrà cessare nei casi e nei modi previsti nella Convenzione.

**Art. 5
Patrimonio**

Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili già appartenenti all'omonimo Consorzio costituito con deliberazione di g.r. n. 5598/89 e da quelli che eventualmente saranno conferiti dai Comuni consorziati o acquisiti secondo le norme di legge e di Statuto.

**Art. 6
Organi istituzionali**

All'amministrazione del Consorzio provvedono secondo la rispettiva competenza e con le attribuzioni fissate dal presente Statuto:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il direttore

**Art. 7
Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato all'inizio di ciascuna seduta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati.

Il Sindaco può essere rappresentato da un delegato.

Il Sindaco di Busto Arsizio convoca e presiede l'Assemblea per il suo insediamento.

Le ulteriori convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Sindaco del Comune di Busto Arsizio su richiesta del presidente o di almeno due Sindaci.

A ciascun sindaco è attribuito un voto ma con il seguente valore proporzionale:

| | |
|---------------|---------|
| Busto Arsizio | 48,43%; |
| Legnano | 38,92%; |
| Castellanza | 12,65%. |

In caso di conferimento al Parco di ulteriori quote di territorio da parte dei Comuni aderenti, nessun Comune potrà rappresentare un valore proporzionale superiore al 49,9 %. L'eventuale differenza è ripartita proporzionalmente tra gli altri Comuni.

**Art. 8
Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera normalmente a maggioranza dei voti a scrutinio palese, salvo i casi in cui si tratti di persone.

Spetta all'Assemblea:

- a) stabilire i programmi generali di intervento ed approvare le iniziative di utilizzo sociale del Parco;
- b) nominare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nelle persone designate dai Sindaci; revocare gli stessi nei casi e con le modalità di cui all'articolo 12;
- c) approvare i vari regolamenti di servizio ad eccezione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) ammettere nuovi comuni al Consorzio e prendere atto di recessi; in caso di ammissione di nuovi Comuni verrà redatto uno stato patrimoniale al fine di stabilire la quota di partecipazione del Comune aderente;
- e) approvare il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni esercizio che diventeranno operanti dopo l'approvazione dei Comuni. Trascorso un mese dalla trasmissione, se i Comuni non avranno comunicato per iscritto il loro parere contrario, il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo si intendono approvati;
- f) nominare i Revisori del Conto;
- g) nominare il Direttore;
- h) deliberare sugli impegni di spesa pluriennali relativi a investimenti non compresi nei Bilanci Preventivi;
- i) richiedere ai Comuni consorziati l'assenso alla contrazione di mutui, all'acquisto di beni immobili e ad impegni di spesa pluriennali relativi ad investimenti non compresi nei Bilanci Preventivi,
- l) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi.

**Art. 9
Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea si riunisce due volte l'anno su iniziativa del Sindaco del Comune capo-Consorzio.

L'assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 2/3 dei componenti che specificheranno il motivo ed indicheranno gli argomenti da trattare mediante un ordine del giorno indirizzato alla Presidenza.

La convocazione deve avvenire entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta.

**Art. 10
Composizione ed elezione
del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, composto da soggetti da scegliersi tra persone di comprovata competenza tecnico-amministrativa, è nominato dall'Assemblea Consortile.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da 2 Consiglieri aventi i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale ma non devono far parte dei Consigli Comunali dei Comuni Consorziati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge funzione di vice-Presidente il Consigliere più anziano di età.

I membri del Consiglio restano in carica per il periodo nel quale rimane in carica il Sindaco che li ha designati, salvo anticipata revoca ai sensi del successivo articolo 12. Possono essere rieletti una sola volta per uguale periodo. Dopo la scadenza rimangono in carica per assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori.

**Art. 11
Attribuzioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei votanti.

Spetta al consiglio di amministrazione provvedere all'ordinaria amministrazione del Consorzio ed al conseguimento dei fini statutari ed in particolare:

- predisporre lo schema di bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo;
- sottoporre all'assemblea le proposte di nuove iniziative;
- nominare il personale esecutivo ed operativo, di cui all'art. 17 e fissare i compensi del personale incaricato;
- deliberare sulle azioni da promuoversi in giudizio e sulle vertenze nelle liti intentate contro il Consorzio;
- proporre all'assemblea l'assunzione di prestiti, transazioni, investimenti con le finalità dell'art. 2 ed altri contratti;
- adottare ogni altro provvedimento delegatogli dall'assemblea;
- instaurare le collaborazioni indicate all'art. 17 4° comma;
- approvare il regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi e la pianta organica del personale.

Art. 12

Revoca degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione sia nel suo complesso che nei suoi singoli componenti, possono essere revocati, con deliberazione motivata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta di voti assegnati.

Ogni Sindaco potrà, in qualsiasi momento, procedere alla revoca del proprio rappresentante con provvedimento motivato e contestuale nomina di un nuovo rappresentante. La sostituzione di un singolo rappresentante non dà luogo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, tranne nel caso in cui il rimosso sia il Presidente; in tal caso l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo Presidente.

Si può procedere alla revoca:

- a) nel caso di compimento di atti contrari agli scopi del consorzio e alla Legge;
- b) nel caso che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione;
- b) nel caso vengano meno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
- d) quando venga accertato il mancato rispetto degli indirizzi dati dall'Assemblea.

Nei casi previsti dal precedente comma, si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 13

Il presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente è nominato dall'Assemblea immediatamente prima della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, a rotazione tra le Amministrazioni consorziate, dura in carica 3 anni, con possibile riconferma;

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere le sedute del Consiglio;
- distribuire gli affari tra i membri del Consiglio;
- proporre gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio;
- eseguire le deliberazioni e firmare gli atti del Consorzio;
- stipulare i contratti deliberati;
- rappresentare il Consorzio in giudizio, facendosi autorizzare dal Consiglio e procedere agli atti conservativi dei diritti del Consorzio;
- sovrintendere agli uffici del Consorzio e sospendere gli incaricati, riferendone per la ratifica, al Consiglio.

Il Presidente può delegare membri del Consiglio a compiere atti singoli o gruppi di atti specificatamente individuati.

Art. 14

Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della regione, e di altri enti;
- quote annue degli enti consorziati;

- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a suo favore;
- rendite patrimoniali e somme ricavate dei mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
- altre entrate ordinarie e straordinarie.

Le spese consorziali, sia di gestione che di investimenti sono ripartite tra i comuni consorziati in ragione delle seguenti percentuali, determinate in funzione della popolazione residente, della quota di territorio e della rappresentatività nell'assemblea:

| | |
|---------------|---------|
| Busto Arsizio | 48,43% |
| Legnano | 38,92% |
| Castellanza | 12,65% |
| | 100,00% |

Le quote a carico di ogni singolo comune vengono versate al Consorzio in rate trimestrali anticipate.

Per l'esercizio finanziario, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i revisori e la gestione contabile in genere valgono le norme in vigore per i comuni.

Art. 15

Publicità degli atti

Le deliberazioni vengono pubblicate on-line sui siti informatici dei Comuni consorziati. Gli obblighi di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on-line sul sito informatico del Comune sede del Consorzio.

Gli atti del Consorzio sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e regolamento.

Presso gli uffici consorziali deve essere tenuta a disposizione dei cittadini la raccolta dei regolamenti, delle deliberazioni dell'assemblea consorzile, del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti di determinazione dei funzionari.

Art. 16

Diritto di accesso

I cittadini dei comuni consorziati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi consorzili secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto dei cittadini di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 17

Personale

Il personale dipendente è assunto nei limiti della pianta organica e con le modalità previste dalle vigenti norme di materia.

Il Consorzio si avvale di un segretario, di un ragioniere e di un tecnico con funzioni apicali, nominati dall'assemblea tra i funzionari dei comuni consorziati, con il consenso delle amministrazioni interessate.

Può avvalersi di personale esecutore ed operatore, nel limite strettamente necessario, scelto ed incaricato dal consiglio di amministrazione, tra il personale comunale dei tre Comuni.

Qualora l'Assemblea manifestasse l'impossibilità a mettere a disposizione personale dipendente dai propri rispettivi comuni, il Consiglio di Amministrazione sarà autorizzato a procedere attraverso l'espletamento di selezioni pubbliche, secondo le norme di legge in materia, ma per un periodo non superiore a 12 mesi.

Può avvalersi altresì della collaborazione di associazioni, enti e cooperative, attraverso le stipulazioni di apposite convenzioni.

Art. 18

Il Direttore

Il direttore, scelto tra persone di comprovata esperienza tecnica, ha la responsabilità della gestione del Consorzio e dipende funzionalmente dal presidente del consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo casi di provata necessità, con deliberazione dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, la copertura del posto può aver luogo mediante contratto di diritto privato della durata non superiore a tre anni ovvero, con deliberazione motivata, di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2012

Il contratto dovrà prevedere la non trasformabilità dell'impiego in rapporto a tempo indeterminato.

E' consentito il rinnovo dell'incarico. Esso è disposto dall'Assemblea, a seguito di motivata proposta del Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del Consorzio durante l'incarico.

Il rapporto può essere interrotto, con motivata deliberazione del consiglio allorquando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.

Art. 19**Revisione economico-finanziaria**

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore del conto nominato dall'assemblea, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, è rieleggibile una sola volta.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e svolge la sua attività come previsto dalle leggi vigenti.

L'indennità spettante al Revisore è determinata dalle norme vigenti.

Art. 20**Norme finali e transitorie**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 267/2000, in particolare per quanto riguarda le norme relative ai Consorzi, nonché alle normative regionali in materia.

In assenza di normative specifiche su singoli argomenti, la vita del Consorzio Parco Alto Milanese è regolamentata normativamente dalle regolamentazioni in atto nel Comune capo consorzio.